



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO

In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)

nella causa di primo grado iscritta in RG al n. **1080** del **2022** promossa da

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sorgentone

attrice

contro

[REDACTED] (CF [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

convenuta

e

Nell'interesse dell'attrice:

- 1) accertare e dichiarare che per il rapporto di c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge; 2) ovvero all'esito della consegna da parte della banca dei documenti richiesti o al loro deposito da parte della stessa, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano il rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali, anatocistici, la c.m.s.; 3) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle tranne per quanto riguarda le valute che non si contestano; 4) accertare e dichiarare*

l'erroneità di tutti i saldi tempo per tempo riportati nei "riassunti scalari" mentre non sono contestati i movimenti giornalieri frutto della differenza tra un saldo scalare e il successivo, e non sono contestati (ne sono contestabili) i movimenti contabili indicati negli e/c mensili e accorpati negli scalari, tranne ovviamente il movimento relativo alle competenze; 5) accertare e dichiarare il saldo del c/c partendo dal 1/1/1999 (nel caso in cui non siano prodotti altri e/c) da saldo zero anziché da quello di 103.523.122 lire essendo provato che sia errato e non dovuto, applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide escludendo dalla domanda di ricalcolo tutti i periodi non completamente documentati, con ricalcolo sia degli interessi attivi che passivi ai tassi che risulteranno di giustizia, con condanna della banca a rettificare le proprie risultanze contabili e gli e/c inviati tempo per tempo al correntista, e condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario".

Nell'interesse della convenuta:

in via pregiudiziale di rito rigettare dichiarare improcedibili le proposte domande stante il mancato espletamento del procedimento di mediazione; 2) in via preliminare, dichiarare l'estinzione per prescrizione di tutti gli eventuali diritti di parte Attrice, secondo quanto esposto in narrativa; 3) nel merito, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque mandare assolto il [REDACTED] da ogni avversa pretesa; 4) in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2022, la [REDACTED] conveniva in giudizio il [REDACTED] deducendo l'illegittimità della gestione del rapporto di conto corrente n. 11178 intrattenuto presso la filiale di Orosei almeno dal 31 dicembre 1986.

L'attrice esponeva che il rapporto era stato costantemente assistito da affidamento e che, nel corso della sua esecuzione, la banca aveva addebitato interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in assenza di valide pattuizioni scritte ovvero in violazione della normativa applicabile. Sosteneva inoltre che il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito non erano stati mai prodotti e che il rapporto sarebbe stato instaurato sulla base di accordi orali. Riferiva di aver richiesto stragiudizialmente, senza ottenere riscontro, copia della documentazione contrattuale e degli estratti conto mancanti.

Sotto il profilo giuridico, l'attrice deduceva che l'onere di dimostrare l'esistenza di valide pattuizioni derogatorie rispetto alle condizioni legali gravasse sulla banca, la quale, ove avesse inteso avvalersi di clausole concernenti interessi ultralegali, capitalizzazione, commissioni e altre condizioni economiche, avrebbe dovuto produrre in giudizio i relativi contratti. Richiamava, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità in materia di forma scritta dei contratti bancari e di ripartizione dell'onere della prova.

Contestava, inoltre, la legittimità della capitalizzazione degli interessi passivi, sostenendo che dagli estratti conto emergeva una sistematica applicazione di anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c., e deduceva l'erroneità dei saldi progressivamente riportati negli estratti scalari, ritenuti frutto dell'applicazione di clausole nulle o comunque non dimostrate.

Con specifico riguardo alla prova del credito e alle eccezioni di prescrizione, l'attrice sosteneva che, in presenza di una domanda volta unicamente alla rideterminazione del saldo del conto corrente e non alla ripetizione di somme indebitamente versate, non potesse configurarsi alcuna prescrizione delle rimesse. Contestava inoltre i criteri comunemente utilizzati per l'individuazione delle rimesse solutorie, sostenendo che queste dovevano essere accertate sulla base del saldo rettificato e non del saldo risultante dalla contabilità bancaria.

L'attrice sviluppava altresì ampie argomentazioni tecniche circa le modalità di ricostruzione del rapporto, sostenendo che il consulente tecnico doveva procedere al ricalcolo del conto eliminando integralmente gli effetti dell'anatocismo, stornando gli interessi illegittimamente addebitati e applicando esclusivamente le condizioni validamente pattuite ovvero, in loro assenza, quelle previste dalla legge. Deduceva inoltre che, pur in presenza di documentazione incompleta, fosse possibile procedere alla ricostruzione del rapporto mediante gli estratti scalari disponibili, limitando comunque il ricalcolo ai soli periodi documentalmente supportati.

Esponendo che la documentazione versata in atti presentava numerose lacune, riguardanti sia estratti conto mensili sia estratti scalari relativi a diversi periodi compresi tra il 1989 e il 2020. Pertanto, chiedeva che il ricalcolo del rapporto fosse effettuato, in mancanza di ulteriore documentazione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, assumendo quale saldo iniziale il cosiddetto "saldo zero", sul presupposto che il saldo precedente risultasse già inficiato dall'applicazione di condizioni economiche illegittime.

In via subordinata, l'attrice domandava che, ove la banca avesse prodotto i contratti, fossero dichiarate la nullità o l'illegittimità delle clausole concernenti gli interessi ultralegali, il rinvio agli usi su piazza, la capitalizzazione degli interessi e la commissione di massimo scoperto.

Chiedeva inoltre l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. volto ad ottenere la produzione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito nonché di tutti gli estratti conto mancanti, deducendo che la banca non aveva dato seguito alla preventiva richiesta formulata ai sensi dell'art. 119 TUB.

In conclusione, l'attrice chiedeva l'accertamento dell'illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese non dovuti, la declaratoria di nullità delle eventuali clausole contrattuali invalide, l'accertamento dell'inadempimento della banca agli obblighi di corretta tenuta del conto e formazione degli estratti conto, la rideterminazione del saldo del rapporto secondo i criteri indicati nell'atto introduttivo, la rettifica delle risultanze contabili della banca e la condanna della convenuta alle spese di lite. Chiedeva altresì l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla ricostruzione contabile del rapporto.

Incardinatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il [REDACTED] contestando integralmente le domande formulate dal [REDACTED] e chiedendone il rigetto.

In via preliminare, la banca eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia bancaria. Chiedeva pertanto che fosse assegnato all'attrice un termine per l'avvio della procedura conciliativa.

Nel merito, la convenuta premetteva una articolata ricostruzione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, criticando l'impostazione difensiva dell'attrice, fondata sull'assunto che il contratto di conto corrente sarebbe stato stipulato oralmente. Secondo la banca, tale allegazione era del tutto infondata e finalizzata esclusivamente a trasferire sull'istituto di credito l'onere di produrre un contratto risalente nel tempo. Sosteneva che il contratto originario di apertura del conto corrente era stato invece stipulato per iscritto il 22 aprile 1985, circostanza che risultava espressamente riconosciuta dalla stessa correntista in una lettera del 25 marzo 2010, nella quale si dava atto della sottoscrizione di un nuovo contratto destinato a sostituire quello precedente del 1985 senza effetto novativo. Da tale documento la banca desumeva la falsità della tesi dell'apertura orale del rapporto e l'insussistenza dei presupposti per un'inversione dell'onere probatorio.

La convenuta eccepiva poi la prescrizione di tutti i diritti azionati con riferimento alle operazioni anteriori al 13 ottobre 2012, sostenendo che le rimesse effettuate dalla correntista dovevano qualificarsi come pagamenti aventi natura solutoria. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, osservava che incombeva sulla cliente la prova dell'esistenza e dell'ammontare degli affidamenti nonché della natura ripristinatoria delle rimesse. Conseguentemente, tutte le operazioni anteriori al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione dovevano considerarsi prescritte.

La banca prendeva inoltre posizione contro la tesi attorea secondo cui la prescrizione non potrebbe operare in presenza di una semplice domanda di rideterminazione del saldo di un conto ancora aperto. A suo avviso, anche la domanda di accertamento negativo e di ricostruzione del saldo costituirebbe un modo diverso di esercitare il diritto alla ripetizione dell'indebito e, pertanto, resterebbe soggetta ai principi generali in materia di prescrizione. Sosteneva che l'esclusione della prescrizione per i conti aperti determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento e un'incompatibile compressione delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici.

La convenuta deduceva altresì la decadenza della correntista dal diritto di contestare gli addebiti, evidenziando che per decenni essa aveva ricevuto gli estratti conto senza formulare contestazioni e aveva continuato a utilizzare il rapporto senza riserve, ingenerando così nella banca un legittimo affidamento circa la correttezza delle condizioni applicate.

Passando all'esame delle singole contestazioni, il [REDACTED] sosteneva che tutte le condizioni economiche applicate al rapporto fossero state oggetto di specifica pattuizione scritta, sia al momento

dell'apertura del conto sia mediante successivi accordi e modifiche contrattuali intervenute nel tempo. In particolare, affermava che interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese, giorni valuta e capitalizzazione degli interessi erano stati validamente convenuti e successivamente adeguati attraverso l'esercizio dello *ius variandi* previsto dalla normativa bancaria.

Con riferimento all'anatocismo, la banca deduceva la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale praticata, evidenziando di essersi conformata alla disciplina introdotta dall'art. 120 TUB e alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, nonché di aver pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'avviso di adeguamento previsto dalla normativa. Richiamava inoltre il contratto sottoscritto nel marzo 2010, nel quale era espressamente prevista identica periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori. In via subordinata, sosteneva che, ove la capitalizzazione trimestrale fosse stata ritenuta invalida, essa avrebbe dovuto essere sostituita da una capitalizzazione annuale.

Quanto alla commissione di massimo scoperto e alle altre commissioni bancarie, il [REDACTED] ne affermava la piena legittimità, rilevando che le relative clausole erano state concordate per iscritto, che la banca aveva adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dal TUB e che la giurisprudenza aveva da tempo riconosciuto la validità della commissione di massimo scoperto. Precisava inoltre che tale commissione era stata eliminata dal 28 giugno 2009 e sostituita da nuove commissioni debitamente comunicate alla clientela.

La convenuta valorizzava quindi il comportamento tenuto dalla correntista nel corso del rapporto, osservando che per tutta la durata dello stesso essa aveva utilizzato i servizi bancari senza contestazioni, aveva accettato gli estratti conto e aveva eseguito spontaneamente tutti i pagamenti richiesti. Da tale condotta la banca faceva discendere sia l'approvazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c., sia l'esistenza di un comportamento incompatibile con le odierne contestazioni.

Invocava inoltre il principio della soluti retentio, sostenendo che gli eventuali interessi ultralegali spontaneamente corrisposti dalla correntista dovessero essere qualificati come adempimento di obbligazioni naturali e pertanto non fossero ripetibili.

Con riguardo alle modalità di ricostruzione del rapporto prospettate dall'attrice, la banca contestava radicalmente la possibilità di effettuare ricalcoli mediante i soli estratti scalari o attraverso ricostruzioni limitate a singoli segmenti temporali. Richiamava la giurisprudenza che richiede la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto per consentire una corretta ricostruzione del dare-avere, sostenendo che il saldo iniziale non potesse essere sostituito da un "saldo zero", ma dovesse coincidere con quello risultante dal primo estratto disponibile.

Infine, la convenuta si opponeva all'istanza di esibizione documentale formulata dall'attrice, deducendone la genericità e l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 210 c.p.c., evidenziando di avere già consegnato alla cliente la documentazione contrattuale e gli estratti conto inviati nel corso del rapporto.

Sulla base di tali argomentazioni, il [REDACTED] concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità della domanda per mancata mediazione; in via preliminare, l'accertamento della prescrizione dei diritti azionati; nel merito, il rigetto integrale di tutte le domande attoree, con vittoria di spese.

Alla prima udienza è stato assegnato alle parti termine per effettuare il tentativo di mediazione. Espletato il tentativo negativo, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Con ordinanza del 2 ottobre 2023 il giudice ha ordinato alla Banca convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il deposito del contratto di apertura del conto corrente originario n. 0611/11178, degli estratti conto e dei riassunti scalari, tutta documentazione analiticamente indicata nell'atto di citazione.

Acquisita la documentazione prodotta, con ordinanza del 29 novembre 2024, sentite le parti anche sul quesito, il giudice ha disposto la seguente CTU: "Letti gli atti e la documentazione prodotta, sentite le parti e i loro consulenti, effettuato ogni opportuno accertamento, autorizzato ad acquisire dall'istituto di credito convenuto gli estratti conto periodici e i riassunti scalari risalenti fino all'ottobre 2012, ridetermini il CTU il saldo dare-avere del rapporto derivante dal contratto di conto corrente n. 0611/11178, in base ai seguenti criteri: a. nell'ipotesi in cui non siano stati depositati gli estratti conto risalenti all'inizio del rapporto, applichi il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile – ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto – salvo che sia stata prodotta altra documentazione da cui emerga che nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (sul punto, Cass. n. 29090/2024); b. laddove manchino gli estratti conto riguardanti uno o più periodi intermedi, qualora non vi sia in atti documentazione ulteriore che consenta di ricostruire attendibilmente l'andamento di detti periodi, azzeri i saldi intermedi, ossia non tenga conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile; c. espunga tutte le somme addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intera durata del rapporto; d. quanto all'eccezione di prescrizione, applichi i principi espressi dall'oramai consolidato orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: i. "la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto" (da ultimo, Cass. n. 29374/2024, n. 17287/2024, n. 5440/2024, n. 7721/2023); ii. il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere (Cass. n. 9712/2024, n. 22880/2023, n. 24051/2019, SS.UU. n. 24418/2010): a. in

ipotesi di assenza di fido, dall'annotazione del versamento; b. in ipotesi di concessione di fido, soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento; c. nel caso in cui i versamenti siano ripristinatori della provvista, dalla chiusura del conto”.

All'esito di sostituzione del primo CTU nominato, la CTU è stata affidata al dott. [REDACTED].

Con ordinanza del 26 gennaio 2026 il giudice – nel corso del giudizio la causa è stata assegnata allo scrivente –, rispondendo a richiesta di chiarimenti del CTU ha specificato quanto segue: “concluda la perizia rispettando il quesito originario del CTU; fornisca anche, conclusioni basate sulle seguenti integrazioni: 1) in assenza di indicazione del tasso di interesse passivo, e di possibilità di individuazione del medesimo con riferimento a condizioni contrattuali contenuti in contratti relativi a rapporti collegati intrattenute tra le medesime parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso legale, trattandosi di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 154 del 1992; 2) in relazione al metodo per il riconteggio dei periodi intermedi, non coperti da documenti contabili, valuti il CTU, periodo per periodo coperto da documentazione, l'effetto del ricalcolo delle competenze (spurie dall'effetto anatocistico) e riporti alla fine del macro periodo di ricalcolo il cumulo dei singoli riconteggi di ciascuno dei sub-periodi, sommandolo algebricamente al saldo del rapporto di c/c alla data del 31 dicembre 2021”.

La perizia è stata depositata in data 22 marzo 2026.

All'udienza del 21 maggio 2026, previo deposito di note scritte conclusionali, le parti hanno discusso oralmente e il giudice si è riservato la decisione ai sensi dell'art 281 sexies, comma 3, c.p.c.

La società attrice ha agito per la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente n. 11178 intrattenuto con il [REDACTED], deducendo l'illegittima applicazione, nel corso del rapporto, di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni e spese non dovute, nonché l'erroneità dei saldi progressivamente riportati negli estratti conto e nei riassunti scalari. La banca ha resistito contestando, in rito e nel merito, le domande e sollevando altresì eccezione di prescrizione con riguardo alle rimesse anteriori al decennio.

Il CTU dott. [REDACTED], incaricato di procedere alla ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 11178 intercorso tra il [REDACTED], ha esaminato la documentazione contabile e contrattuale acquisita agli atti, dando atto della presenza di rilevanti lacune documentali, consistenti nell'assenza di numerosi estratti conto riferibili a diversi segmenti temporali del rapporto, sviluppatosi dal 1987 al 2021. Ha inoltre rilevato che il primo contratto di apertura di credito disponibile in atti era quello del 25 marzo 2010, il quale richiama un precedente contratto originario stipulato il 22 aprile 1985.

In ragione della documentazione incompleta, il consulente ha proceduto alla suddivisione del rapporto in otto distinti sottoperiodi di ricalcolo, conformemente ai criteri indicati dal Tribunale. Per i periodi non coperti da documentazione completa ha applicato il criterio dell'azzeramento dei saldi intermedi previsto dal quesito, riportando, per ciascun nuovo segmento temporale, il saldo risultante dall'ultimo estratto

conto disponibile e procedendo autonomamente al ricalcolo delle sole competenze riferibili ai periodi documentati.

Con riferimento alle competenze applicate dalla banca, il CTU ha eliminato integralmente gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sostituendola con una capitalizzazione semplice a fine periodo, in ossequio alle indicazioni contenute nel quesito giudiziale. L'effetto economico derivante dall'eliminazione dell'anatocismo è stato quantificato complessivamente in € 18.385,63.

Successivamente, in esecuzione dell'integrazione del quesito disposta dal Tribunale, il consulente ha proceduto anche ad una seconda elaborazione, assumendo che, in assenza di prova del tasso convenzionale applicabile anteriormente al contratto del 25 marzo 2010, gli interessi passivi dovessero essere ricalcolati al tasso legale. L'applicazione di tale criterio ha determinato un ulteriore recupero di interessi quantificato in € 43.116,76.

Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, il CTU ha applicato il criterio indicato nel quesito, procedendo dapprima alla ricostruzione del saldo rettificato del rapporto e successivamente all'individuazione delle rimesse aventi natura solutoria. In tale prospettiva ha accertato l'esistenza di soltanto due episodi di sconfinamento rispetto agli affidamenti accordati, verificatisi rispettivamente nel 1994 e nel 2005, individuando rimesse solutorie irripetibili per complessivi € 2.511,57, importo detratto dai successivi risultati di ricalcolo.

Il consulente ha quindi illustrato tre differenti ipotesi ricostruttive del saldo finale.

Nella prima ipotesi (A), elaborata in stretta applicazione del quesito originario, il CTU ha proceduto all'eliminazione dell'anatocismo ed al ricalcolo degli interessi sulla base delle condizioni desumibili dalla documentazione bancaria disponibile, mantenendo tuttavia il riporto dei saldi storici risultanti dagli estratti conto. Con tale metodologia il saldo del rapporto al 31 dicembre 2021 è risultato pari ad € 18.425,57 a favore del correntista, dopo la detrazione delle rimesse solutorie irripetibili.

Nella seconda ipotesi (B), oltre all'eliminazione dell'anatocismo, il consulente ha applicato il tasso legale sostitutivo agli interessi passivi maturati fino al 25 marzo 2010. Nonostante il maggiore recupero teorico derivante da tale operazione, il saldo finale è rimasto invariato rispetto all'ipotesi A, attestandosi anch'esso in € 18.425,57, poiché l'effetto del ricalcolo veniva neutralizzato dal meccanismo di riporto dei saldi storici bancari.

Infine, nella terza ipotesi (C), elaborata sulla base dell'integrazione del quesito disposta dal Tribunale, il CTU ha proceduto al cumulo dei recuperi maturati in ciascun sottoperiodo, sommandoli algebricamente al saldo del conto risultante al 31 dicembre 2021. Attraverso tale metodologia il saldo finale rideterminato è risultato pari ad € 70.532,70 nell'ipotesi fondata sui riconteggi dell'elaborazione A ed € 91.120,52 nell'ipotesi fondata sui riconteggi dell'elaborazione B, sempre al netto delle rimesse solutorie dichiarate irripetibili.

Nelle conclusioni il consulente ha evidenziato che le ipotesi A e B, pur consentendo di individuare poste da recuperare a favore del correntista, tendono a neutralizzare gli effetti economici del ricalcolo a causa del continuo riporto dei saldi storici risultanti dagli estratti conto, mentre l'ipotesi C rappresenta l'unica modalità che consente di evidenziare concretamente il recupero derivante dall'eliminazione delle competenze ritenute illegittime nel corso dei singoli sottoperiodi del rapporto.

Il CTU ha pertanto concluso indicando i seguenti risultati finali: € 18.425,57 a favore del correntista secondo l'ipotesi A; € 18.425,57 a favore del correntista secondo l'ipotesi B; € 70.532,70 a favore del correntista secondo l'ipotesi C fondata sui riconteggi dell'ipotesi A; € 91.120,52 a favore del correntista secondo l'ipotesi C fondata sui riconteggi dell'ipotesi B.

Così delineati gli esiti della CTU, occorre osservare che la decisione richiede di scrutinare, in particolare:

a) il tema dell'onere della prova circa l'esistenza e il contenuto del contratto di conto corrente e dei contratti di affidamento; b) gli effetti della incompleta produzione degli estratti conto; c) il corretto criterio di individuazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie ai fini della prescrizione; d) la legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi, segnatamente per il periodo successivo alla contrattualizzazione del 25 marzo 2010.

In materia di azione promossa dal correntista per la ripetizione di indebito o per la rideterminazione del saldo, vige il principio generale secondo cui l'attore è onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa, e dunque, di regola, anche della produzione del contratto bancario da cui risulti la clausola asseritamente invalida. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale regola opera quando sia pacifica la conclusione del contratto in forma scritta; diversamente, ove il correntista alleggi che il rapporto o le singole condizioni economiche siano state applicate in assenza di valida pattuizione scritta, non può addossarsi all'attore la prova negativa della inesistenza del documento, spettando invece alla banca, che invochi la validità di pattuizioni derogatorie rispetto al regime legale, fornire positivo riscontro dell'accordo scritto.

Nel caso di specie, deve darsi atto che parte attrice ha sostenuto, sin dall'introduzione del giudizio, la mancata disponibilità del contratto originario e l'assenza di valida prova delle condizioni economiche applicate nel lungo periodo anteriore al 2010; la banca, dal canto suo, ha richiamato la lettera del 25 marzo 2010 contenente riferimento ad un precedente contratto del 22 aprile 1985, così dimostrando non tanto il contenuto delle condizioni economiche pregresse, quanto piuttosto l'esistenza storica di una precedente contrattualizzazione del rapporto.

Ne consegue che non può condividersi in termini assoluti la tesi attorea secondo cui il rapporto sarebbe "emerso" come sorto da mere intese orali; tuttavia, la banca non ha prodotto il contratto originario del 1985, né i contratti regolanti le condizioni economiche applicate nel periodo anteriore al 25 marzo 2010 – producendo anzi una denuncia di smarrimento effettuata in corso di causa –, sicché difetta la prova della valida pattuizione dei tassi debitori, delle commissioni e della capitalizzazione praticati in tale arco

temporale. Pertanto, per il periodo anteriore alla rinegoziazione del 25 marzo 2010, deve ritenersi non dimostrata dalla banca la fonte negoziale delle condizioni derogatorie rispetto alla disciplina legale.

Diverso è il tema della prova dell'apertura di credito ai fini della qualificazione delle rimesse in termini di versamenti solutori o ripristinatori.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in presenza di eccezione di prescrizione sollevata dalla banca – come nel caso di specie –, spetta al correntista, che voglia sottrarre i versamenti alla qualificazione di pagamenti solutori, allegare e provare l'esistenza di un'apertura di credito idonea a qualificare le rimesse entro i limiti dell'affidamento come meramente ripristinatorie della provvista.

Tale principio, tuttavia, va coordinato con due ulteriori approdi della giurisprudenza più recente.

Da un lato, è stato chiarito che, nei rapporti sorti anteriormente alla legge n. 154/1992 e al TUB – come nel presente caso, nel quale il rapporto è pacificamente sorto nel 1985 –, la prova dell'apertura di credito può essere data anche tramite presunzioni, valorizzando elementi sintomatici dell'effettiva messa a disposizione di provvista da parte della banca, sempre che il correntista non faccia valere la nullità per difetto di forma della relativa pattuizione.

Dall'altro lato, nei giudizi in cui il CTU sia stato incaricato dal giudice di procedere sulla base della documentazione disponibile e dei limiti di affidamento desumibili dagli atti, il tema dell'affidamento non si atteggia come “fido di fatto” privo di base probatoria, bensì come ricostruzione tecnica fondata sui documenti concretamente rinvenibili nel fascicolo (estratti, scalari, centrale rischi, successive pattuizioni, andamento del rapporto), nei limiti in cui tali elementi abbiano formato oggetto di valutazione peritale senza specifica e decisiva smentita documentale da parte della banca.

Nel caso in esame, il CTU ha accertato la presenza di affidamenti, ne ha quantificato i limiti nei diversi periodi ed ha individuato soltanto due episodi di extrafido suscettibili di generare rimesse solutorie irripetibili per complessivi € 2.511,57. Tale ricostruzione, per quanto non fondata sull'integrale produzione di tutti i contratti di affidamento sin dall'origine, appare coerente con l'impostazione del quesito e con il materiale documentale effettivamente disponibile, specie a fronte della mancata collaborazione della banca all'ordine di esibizione del contratto originario e degli estratti mancanti.

La banca ha insistito perché la prescrizione fosse verificata sul “saldo banca”, mentre la difesa attrice ha invocato l'utilizzo del saldo rettificato.

La tesi della banca non può essere condivisa.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di conto corrente assistito da apertura di credito, la prescrizione decorre, per i versamenti aventi natura solutoria, dalla data della rimessa; viceversa, per i versamenti meramente ripristinatori della provvista la prescrizione decorre solo dalla chiusura del conto.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha reso esplicito che la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse non deve essere compiuta sul saldo nominale risultante dalla contabilità bancaria, bensì sul saldo rettificato, cioè sul saldo ricostruito previa eliminazione di tutti gli addebiti

illegittimamente operati dalla banca. In particolare, Cass. n. 9141/2020 ha statuito che, per verificare se un versamento sia solutorio o ripristinatorio, occorre previamente espungere dal conto gli addebiti indebiti e determinare così il reale passivo del correntista; Cass. n. 2602/2024 e Cass. n. 29374/2024 hanno ribadito che l'uso del saldo rettificato costituisce un'operazione logicamente e giuridicamente preliminare alla verifica delle rimesse soggette a prescrizione e non viola l'art. 1422 c.c.

Pertanto, correttamente il CTU ha dapprima ricostruito il saldo depurandolo dagli interessi anatocistici e dalle ulteriori poste non dovute, e solo successivamente ha individuato le rimesse concretamente solutorie, accertando due soli episodi di extrafido, nel 1994 e nel 2005, per complessivi € 2.511,57 irripetibili in quanto anteriori al 2012 e, dunque, soggette a prescrizione decennale.

In tema di rapporti di conto corrente con documentazione incompleta, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata produzione di una parte degli estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda, ma impone di distinguere tra periodo iniziale non documentato e periodi intermedi privi di continuità documentale. In tali ipotesi, il giudice può ricostruire l'andamento del rapporto avvalendosi non solo degli estratti conto completi, ma anche di altra documentazione idonea – quali estratti scalari, contabili, scritture contabili o ulteriori elementi rappresentativi – procedendo, se del caso, all'azzeramento del saldo iniziale del primo periodo documentato o dei saldi intermedi riferibili ai segmenti non ricostruibili.

La Cassazione ha in particolare affermato che, nei giudizi in cui si contrappongono domanda della banca e domanda di rideterminazione del correntista, la carenza documentale relativa a periodi intermedi legittima l'azzeramento dei soli saldi riferibili ai periodi non coperti, nel senso che non si deve tenere conto di quanto ivi eventualmente accumulatosi, dovendosi ripartire dall'ultimo saldo documentalmente certo.

Parimenti, la medesima giurisprudenza ha precisato che, quando il correntista agisce in ripetizione e la produzione documentale è incompleta senza che vi siano ulteriori elementi idonei a ricostruire il rapporto, il saldo di partenza del periodo documentalmente riscontrato può essere assunto nel dato più sfavorevole all'attore; ma resta fermo che ciò non preclude il ricalcolo dei periodi effettivamente documentati né autorizza il rigetto integrale della domanda.

Nel caso di specie il quesito demandato al CTU si è conformato a tale orientamento, disponendo espressamente, per i periodi intermedi non documentati, l'azzeramento dei saldi relativi ai segmenti scoperti e la prosecuzione del ricalcolo sui soli periodi documentalmente ricostruibili. Il metodo peritale seguito dal dott. ■■■■■ è pertanto, sul punto, conforme ai principi di legittimità.

Venendo al tema dell'anatocismo, va distinta la fase anteriore da quella successiva al 25 marzo 2010.

Per il periodo anteriore alla rinegoziazione del 25 marzo 2010, la banca non ha prodotto il contratto originario né la documentazione negoziale idonea a dimostrare la valida pattuizione della capitalizzazione

degli interessi. Ne consegue l'illegittimità dell'anatocismo praticato in tale arco temporale e la correttezza del ricalcolo effettuato dal CTU mediante integrale espunzione delle capitalizzazioni trimestrali.

Più delicato è il periodo successivo al contratto del 25 marzo 2010.

La delibera CICR 9 febbraio 2000, in attuazione dell'art. 120 TUB, ha subordinato la legittimità dell'anatocismo nei conti correnti alla previsione della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e, nei casi di capitalizzazione infrannuale, all'indicazione del tasso rapportato su base annua che tenga conto degli effetti della capitalizzazione; inoltre, le clausole anatocistiche devono essere specificamente approvate per iscritto.

Sul problema della coincidenza fra TAN e TAE creditore, la giurisprudenza non è stata del tutto univoca. La Corte di appello di Roma, richiamata dalla banca, ha ritenuto che la mera coincidenza apparente tra TAN e TAE non determini nullità della clausola, valorizzando il fatto che l'art. 6 della delibera CICR prevede espressamente l'inefficacia solo per mancanza di specifica approvazione scritta.

Tuttavia, la più recente giurisprudenza di legittimità ha assunto un orientamento più rigoroso, affermando che, nei contratti soggetti alla delibera CICR 2000, l'indicazione di un tasso effettivo annuo creditore coincidente con quello nominale equivale, sul piano sostanziale, a mancata indicazione del tasso effettivo comprensivo della capitalizzazione, così non soddisfacendo uno dei presupposti cui la normativa subordina la pattuizione dell'anatocismo. In questo senso si esprimono Cass. n. 18664/2023 e Cass. n. 10775/2024.

Alla luce di tale più recente orientamento di legittimità, deve ritenersi che la sola enunciazione formale della pari periodicità non sia sufficiente a legittimare la capitalizzazione infrannuale, quando il contratto non renda effettivamente percepibile, anche sul piano del tasso annuo effettivo, la concreta operatività della capitalizzazione sugli interessi creditori. Pertanto, anche per il periodo successivo al 25 marzo 2010 deve reputarsi corretta l'espunzione dell'anatocismo operata dal CTU.

Ne consegue che, sul punto, appare preferibile il calcolo adottato dalla CTU rispetto alla ricostruzione proposta dalla banca nelle comparse conclusionali, atteso che quest'ultima si fonda su un arresto di merito non consolidato e si pone in contrasto con il più recente indirizzo della Corte di cassazione in materia di requisiti della clausola anatocistica post CICR 2000.

Fatte tale premesse giurisprudenziali, si deve rilevare che il CTU ha esposto tre diverse ipotesi di ricostruzione contabile. Le ipotesi A e B, pur muovendo da criteri giuridicamente corretti, mantengono il riporto progressivo dei saldi storici bancari e giungono, per tale via, a neutralizzare in larga misura gli effetti economici dei riconteggi svolti sui singoli sottoperiodi; la stessa relazione evidenzia che dette ipotesi finiscono per "vanificare" il recupero derivante dall'eliminazione delle poste illegittime. L'ipotesi C, elaborata in esecuzione del quesito integrativo, somma invece al saldo finale del conto il cumulo algebrico dei ricalcoli effettuati nei singoli sottoperiodi, consentendo di far emergere il reale effetto economico della depurazione del rapporto dalle poste illegittime.

Pur non rinvenendosi, allo stato, un arresto della Corte di cassazione che descriva in termini identici il metodo matematico definito dal CTU come “ipotesi C”, tale soluzione risulta tuttavia la più coerente con i principi sopra richiamati in tema di saldo rettificato e di irrilevanza, ai fini decisorii, di poste contabili non assistite da valida prova. Se infatti il giudizio di rideterminazione del saldo costituisce operazione diretta a ricostruire il reale rapporto dare-avere tra le parti, non è logicamente ammissibile che gli effetti economici dei riconteggi relativi ai periodi documentati siano interamente sterilizzati dal mero riporto di saldi storici la cui correttezza è stata contestata e solo parzialmente dimostrata.

Pertanto, questo giudice ritiene preferibile l'ipotesi C – sub B, che, sulla base del ricalcolo degli interessi passivi al tasso legale sino al 25 marzo 2010, quantifica il saldo a favore del correntista, al netto delle rimesse solutorie irripetibili, in € 91.120,52. Tale saldo, comparato con quello contabile risultante dall'estratto conto al 31 dicembre 2021, pari a € 32.129,70 a favore del correntista, evidenzia un recupero ulteriore in favore dell'attrice pari a € 58.990,82.

In definitiva: per il periodo anteriore al 25 marzo 2010 la banca non ha provato la valida pattuizione delle condizioni economiche derogatorie rispetto al regime legale; il criterio peritale seguito quanto ai periodi non documentati e all'azzeramento dei saldi intermedi è conforme alla giurisprudenza di legittimità; l'individuazione delle rimesse solutorie sul saldo rettificato è corretta e conforme alla più recente Cassazione; la capitalizzazione infrannuale degli interessi deve essere espunta anche per il periodo successivo al 25 marzo 2010, non risultando integrati in modo sufficiente i presupposti richiesti dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 secondo l'interpretazione ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità; l'ipotesi C-sub B elaborata dal CTU è quella che meglio riflette il reale assetto di dare-avere tra le parti e deve pertanto essere recepita.

Ne consegue l'accoglimento della domanda di rideterminazione del saldo e l'accertamento che, alla data del 31 dicembre 2021, il rapporto di conto corrente n. 11178 presentava un saldo a favore della correntista pari a € 91.120,52, con conseguente diritto dell'attrice ad ottenere la rettifica delle risultanze contabili bancarie rispetto al saldo contabile risultante dagli estratti conto della banca.

Le spese, liquidate ai parametri di poco superiori ai minimi per cause di valore analogo a quello del decisum in base ai DDMM 55 del 2014 e 147 del 2022, seguono la soccombenza.

Le spese di CTU, così come liquidate con decreto in data 19 giugno 2026, si pongono definitivamente a carico della soccombente nei rapporti tra le parti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara che, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11178 intercorso tra [REDACTED], la convenuta ha

applicato, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, interessi anatocistici e ulteriori competenze non dovute in difetto di valida prova della relativa pattuizione per il periodo anteriore al 25 marzo 2010, nonché ha riportato saldi non corretti in conseguenza dell'applicazione delle predette poste illegittime;

- per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo corretto del predetto rapporto di conto corrente alla data del 31 dicembre 2021 è pari ad euro 91.120,52 in favore della correntista, in luogo del saldo contabile risultante dagli estratti conto bancari pari ad euro 32.129,70, con conseguente diritto di parte attrice alla rettifica del rapporto dare-avere nei confronti del [REDACTED] per l'importo differenziale di euro 58.990,82;
- ordina al [REDACTED] di rettificare le proprie risultanze contabili relative al conto corrente n. 11178 in conformità al saldo come sopra accertato;
- rigetta per il resto le domande attrici non espressamente accolte;
- condanna il [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla [REDACTED], in persona del legale rappresentante, le spese della presente lite, che si liquidano in complessivi € 10.122,40, di cui € 518,00 per esborsi e € 9.604,40 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di [REDACTED] le spese di perizia, così come liquidate in decreto del 19 giugno 2026.

Nuoro, 19 giugno 2026

Il giudice

[REDACTED]